

**ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE MIRATA ALL'INTERSCAMBIO INFORMATIVO DEI DATI CATASTALI, FISCALI E REDDITUALI, ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE DI INTERESSE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE IN MATERIA IPOTECARIA, CATASTALE E TRIBUTARIA**

**TRA**

l'Agenzia delle entrate (di seguito "Agenzia"), con sede legale in Roma, Via Giorgione, n. 106, Codice Fiscale e Partita Iva 06363391001, rappresentata dal Direttore Avvocato Ernesto Maria Ruffini

**E**

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito "ANBSC" o, congiuntamente all'Agenzia, le "Parti"), con sede in Roma, Via del Quirinale, n. 28, nella persona del Direttore Prefetto Bruno Corda

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo*"), attribuisce all'Agenzia "*...tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alle competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale*";
- l'articolo 64, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300/1999, dispone che l'Agenzia "*... è inoltre competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con*

*il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili";*

- il medesimo articolo 64, commi 3 e 3-bis, del citato decreto legislativo n. 300/1999, dispone, inoltre, che l'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali;
- l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del proprio Statuto, può fornire servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali o contrattuali;
- l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate sia su base regionale tramite le Direzioni Regionali che su base provinciale tramite le Direzioni Provinciali (di seguito "DP") e gli Uffici Provinciali – Territorio (di seguito "UPT") per le province di Roma, Milano, Napoli e Torino, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che *"L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali, sul base convenzionale ..."*, rinviando ad apposito decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio la definizione delle modalità attuative dell'accesso medesimo;
- il decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, come modificato dal provvedimento del 17 dicembre 2014, stabilisce le modalità di accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;
- l'articolo 5 del sopracitato decreto stabilisce che dal *"1° gennaio 2008 l'accesso*

*telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall’Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione...”;*

- l’articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che *“Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l’assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio”;*
- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 24383 del 26 gennaio 2021 reca le modalità di consultazione delle banche catastali;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., reca norme in materia di *“Codice dell’amministrazione digitale”* (di seguito, *“CAD”*);
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito *“Codice Antimafia”*);
- l’articolo 110 del *Codice Antimafia* attribuisce all’ANBSC il compito di assicurare l’unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni;
- il medesimo articolo 110 del citato *Codice Antimafia*, al comma 2, lettera a) dispone che - per l’esercizio dei propri compiti istituzionali – l’ANBSC acquisisce attraverso il proprio sistema informativo: *“... dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell’autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari ...”;*

- l'articolo 113, comma 3, del predetto *Codice Antimafia* prevede, inoltre, che l'ANBSC, sulla base di apposite convenzioni anche onerose e per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, *“può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici”*;
- l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233, prevede che *“ai fini della completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il sistema informativo della ANBSC può cooperare con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati con le stesse, nonché con enti e soggetti privati individuati con provvedimento del proprio Direttore”*;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito *“Regolamento”*);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, (di seguito, *“Codice”*);

#### **CONSIDERATO CHE**

- la *“Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione”* del 25 ottobre 2018 (adottata con delibera CIPE in pari data e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019), la cui elaborazione è avvenuta con l'apporto ed il sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

prevede, tra l'altro, l'accesso e l'utilizzo da parte dell'ANBSC dei sistemi informativi gestiti dall'Agenzia;

- con il Protocollo di Intesa, prot. n. 141309 del 13 settembre 2016, è stata regolata tra le Parti la collaborazione mirata all'aggiornamento delle banche dati catastali;
- con la convenzione di Cooperazione Informatica, prot. n. 92069980800/UCI1/20140206, è stata disciplinata la fruizione dei servizi di tipo anagrafico, reddituale e relativi agli atti del registro;
- con la convenzione di consultazione dei dati catastali "profilo I" del 12 gennaio 2012 e con la convenzione di consultazione dei dati catastali "profilo A" del 31 marzo 2015 è stato regolato l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;
- con l'Accordo Quadro del 12 agosto 2020, prot. n. 286435, sono state regolate le attività di interscambio informativo dei dati catastali, fiscali e reddituali di interesse dell'ANSBC, nonché la formazione in materia ipotecaria, catastale e tributaria;
- con l'Atto esecutivo del 17 agosto 2020, prot. n. 288005, è stata regolata l'attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa;
- con l'Atto esecutivo del 14 agosto 2020, prot. n. 287448, è stata regolata la fornitura di corsi di formazione in materia ipotecaria, catastale e tributaria;
- l'ANBSC ha manifestato, con istanza prot. n. 287140 del 3 agosto 2023, la volontà di proseguire la collaborazione mirata all'interscambio informativo dei dati catastali, fiscali e reddituali di interesse, nonché alla formazione in materia ipotecaria, catastale e tributaria e ha chiesto contestualmente la proroga dell'Accordo quadro, prot. n. 286435/2020 e del relativo Atto esecutivo prot. n. 288005/2020, nelle more della definizione di un nuovo accordo con l'Agenzia;
- l'Agenzia con nota n. 290593 del 7 agosto 2023 ha comunicato la disponibilità a proseguire fino al 31 ottobre 2023 l'erogazione dei servizi già concessi, che sarà comunque garantita senza soluzione di continuità fino al perfezionamento del

presente accordo;

- è interesse delle Parti proseguire un percorso di collaborazione al fine di migliorare l'erogazione dei servizi digitali anche nell'ottica di assicurare la completa conoscenza dei patrimoni sequestrati e confiscati, l'aggiornamento dei relativi dati e l'assolvimento dei correlati obblighi fiscali, nonché la corretta applicazione delle previsioni di cui al Capo IV ("Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati") del Titolo III del *Codice Antimafia*;
- è altresì interesse delle Parti proseguire nella progettazione congiunta di interventi formativi tesi al potenziamento delle competenze in materia ipotecaria, catastale e tributaria;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Accordo, si intende per:

- a) "*Accordo*", il presente atto;
- b) "*DC SEOMI*", la Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia;
- c) "*DP*", le Direzioni Provinciali dell'Agenzia;
- d) "*UPT*", gli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia per le province di Roma, Milano, Napoli e Torino;
- e) "*SID*", Sistema di Interscambio flussi Dati, ossia l'infrastruttura dell'Agenzia dedicata allo scambio di flussi dati in modalità automatizzata e nel rispetto di uno specifico sistema di regole tecniche e di meccanismi di sicurezza e controllo di correttezza formale e di protezione da rischi di accessi non conformi, da utilizzi abusivi delle informazioni e da alterazioni, disciplinato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 e s.m.i.;

- f) “*Piattaforma SISTER*”, piattaforma tecnologica dell’Agenzia per la consultazione per via telematica da parte di soggetti pubblici o privati delle banche dati ipotecarie e catastali;
- g) “*Piattaforma Siatel v2 – PuntoFisco*”, un servizio dell’Agenzia che consente agli Enti di accedere via *web* ai dati dell’Anagrafe Tributaria;
- h) *Anagrafe Immobiliare Integrata*: il sistema informativo che ad ogni immobile presente sul territorio nazionale associa la posizione geografica, la rappresentazione e le caratteristiche geometriche e censuarie, nonché le quotazioni di riferimento della zona territoriale omogenea (zona OMI) e i soggetti titolari di diritti e quote;
- i) “*Responsabile dell’Accordo*”, il soggetto preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per l’attuazione di quanto previsto nel presente *Accordo*;
- j) “*Supervisore*”, il soggetto preposto alla individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso, tramite la *Piattaforma Siatel v2 - PuntoFisco*, ai dati a essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Accordo*;
- k) “*Amministratore locale*”, il soggetto preposto, alla gestione operativa (reset password e profilazione) degli operatori della *Piattaforma Siatel v2 - PuntoFisco*. Gli amministratori locali sono inoltre preposti alla formazione sull’utilizzo della *Piattaforma Siatel v2 - PuntoFisco* da parte degli operatori;
- l) “*Responsabile dello scambio dati*”, il soggetto preposto alla gestione dell’invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di cooperazione - nonché intestatario dei dispositivi di sicurezza necessari a tale fine - e alle attività di controllo sugli accessi da parte degli utenti e alla gestione delle segnalazioni di anomalie ad Agenzia nell’utilizzo della Anagrafe Tributaria;

- m) “*Responsabile della gestione del collegamento telematico*”, il soggetto di riferimento per le comunicazioni di carattere gestionale e tecnico con l’Agenzia, nonché soggetto responsabile dell’abilitazione/disabilitazione degli utenti per l’accesso ai dati catastali ed ipotecari tramite la *Piattaforma SISTER*;
- n) “*Responsabile della protezione dei dati o DPO*”, il soggetto designato ai sensi degli articoli 37 e seguenti del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

## **ART. 2**

### **OGGETTO E FINALITÀ**

1. Le Parti si impegnano a proseguire nella sinergica cooperazione già intrapresa con la sottoscrizione degli atti indicati in premessa avviando, nel rispetto della normativa vigente, ogni utile forma di collaborazione finalizzata a realizzare la prevista interoperabilità dei sistemi mediante un sempre più proficuo interscambio informativo dei dati e l’aggiornamento puntuale delle rispettive banche dati.
2. In particolare, l’Agenzia si impegna a garantire:
  - l’accesso e l’interscambio dei dati ipotecari e catastali;
  - lo svolgimento di attività di valutazione immobiliare dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
  - l’accesso e l’interscambio dei dati reddituali e fiscali, con specifico riferimento alle aziende sequestrate e confiscate gestite dall’ANBSC;
  - il supporto alla definizione congiunta di uno specifico percorso formativo per il personale dell’ANBSC, di cui al successivo articolo 11, in materia catastale, di pubblicità immobiliare e di normativa fiscale-tributaria, nonché sull’uso e sulle funzionalità degli applicativi informatici e delle banche dati per i quali è previsto l’accesso e l’interoperabilità.

## **ART. 3**

### **FIGURE DI RIFERIMENTO PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO**

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente *Accordo*, ciascuna delle Parti nomina il proprio *Responsabile dell'Accordo* e indica il proprio *Responsabile della protezione dati o DPO*. L'ANBSC nomina altresì il proprio *Supervisore*, il proprio *Responsabile dello scambio dati* e il proprio *Responsabile della gestione del collegamento*.
2. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento indicate al comma precedente sono riportati nell'Allegato 1. Eventuali variazioni dei nominativi o dei recapiti di tali figure devono essere tempestivamente comunicate da parte del *Responsabile dell'Accordo*.
3. Rientra tra i compiti dei *Responsabili dell'Accordo*, ciascuno per la parte di propria competenza, curare le comunicazioni relative agli aspetti connessi alla gestione dei servizi, ivi incluse quelle correlate alla manifestazione di specifiche esigenze di implementazione delle misure tecniche organizzative previste. Tali comunicazioni devono essere effettuate agli indirizzi mail di cui in Allegato 1.
4. In relazione ai servizi di consultazione *on line* tramite la *Piattaforma Siatel v2 PuntoFisco*, rientra nei compiti del *Supervisore* garantire, tramite il sistema di gestione delle utenze messo a disposizione dall'Agenzia:
  - la designazione degli *Amministratori Locali* e dei soggetti abilitati all'accesso ai dati, i quali sono altresì autorizzati al trattamento dei dati da parte del Titolare dello stesso, e il compito di informare gli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla Parte fornitrice dei dati;
  - l'adozione di procedure necessarie alla verifica sistematica e alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Risorse Umane;
  - la comunicazione di eventuali errori, inesattezze e/o carenze riscontrate in relazione ai dati acceduti;
  - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste nell'*Accordo*;

- l'attuazione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente utile allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari. Il *Supervisore*, per ragioni operative, può avvalersi della collaborazione di uno o più Supervisor operativi rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate.

5. In relazione ai servizi erogati tramite il *SID* e tramite *cooperazione applicativa*, rientra nei compiti del *Responsabile dello scambio dati* garantire, tramite l'organizzazione e i sistemi propri:

- l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Risorse Umane;
- la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai dati quali autorizzati al trattamento degli stessi e il compito di informare gli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla Parte fornitrice dei dati;
- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o carenze riscontrate in relazione ai dati acceduti;
- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste nell'*Accordo*;
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente utile allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati acquisiti.

6. In relazione ai servizi di consultazione *on line* tramite la *Piattaforma SISTER*, rientra nei compiti del *Responsabile del collegamento* garantire:

- il rispetto delle regole tecnico-organizzative per la sicurezza dei dati;

- l'individuazione e abilitazione degli utenti secondo i diversi profili di accesso ai dati, in relazione alle relative funzioni svolte.
7. Rientrano nei compiti del *Responsabile della protezione dati* o *DPO* quelli indicati all'articolo 39 del *Regolamento*.

#### **ART. 4**

##### **ALLEGATI ALL' ACCORDO**

1. L'Allegato 1 - Riferimenti dell'Accordo indica i riferimenti delle figure convenzionali e l'elenco dei servizi messi a disposizione dell'ANBSC.
2. L'Allegato 2 - Modalità di erogazione dei servizi di cooperazione informatica concerne la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

#### **ART. 5**

##### **ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE**

##### **TECNICO-ESTIMATIVA**

1. Il presente *Accordo* disciplina lo svolgimento a titolo gratuito, in favore dell'ANBSC, delle attività di valutazione immobiliare e tecnico estimativa puntuale dei beni sequestrati e confiscati, da effettuarsi - secondo l'ambito territoriale di competenza - da parte DP/UPT dell'Agenzia. All'atto della richiesta, l'ANBSC dettaglierà il quesito estimale specificando la finalità della valutazione degli immobili confiscati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, inventariale, locazione, occupazione, e le eventuali quote degli immobili interessati dal tipo di valutazione richiesta.
2. L'Agenzia si rende disponibile a fornire all'ANBSC la stima su larga scala di insiemi di unità immobiliari ordinarie, per le sole tipologie quotate nella banca dati OMI.
3. Ulteriori forme di collaborazione, anche in forma sperimentale, potranno essere concordate tra l'ANBSC e la *DC SEOMI*, ai fini del controllo e della conoscenza del patrimonio immobiliare gestito dall'ANBSC stessa.

## **ART. 6**

### **TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA**

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente *Accordo*, il competente Ufficio dell'ANBSC, al fine di avvalersi delle prestazioni dell'Agenzia di cui al precedente articolo 5, comma 1, provvederà a inoltrare a mezzo posta elettronica certificata le richieste di prestazione direttamente alla DP/UPT competente per territorio (il cui indirizzo PEC è reperibile sul sito internet dell'Agenzia) e, per conoscenza alla DC SEOMI (all'indirizzo pec: [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)), nonché ai Nuclei di supporto istituiti presso ciascuna Prefettura-UTG. In ciascuna richiesta dovrà essere specificato l'immobile oggetto della prestazione da dettagliare secondo quanto precisato nell'articolo 5, comma 1 e indicato il Referente locale e il Responsabile del Nucleo di Supporto. Alla richiesta sarà allegata la documentazione, relativa agli immobili in stima e propedeutica alle attività di valutazione, che l'ANBSC abbia in suo possesso ovvero quella che sia possibile reperire.
2. A decorrere dalla data di ricezione della richiesta di prestazione, corredata dalla relativa documentazione, la DP/UPT provvederà, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico entro 90 (novanta) giorni solari, salvo comprovati casi di forza maggiore, impedimenti ovvero ritardi ad essa non addebitabili. Nel caso di richiesta di stima di più cespiti, sarà concordata formalmente una tempistica diversa rispetto a quella indicata, avuto riguardo all'urgenza della prestazione e al carico di lavoro gravante sulla DP/UPT competente.
3. Sarà cura della DP/UPT verificare la completezza dei dati e dei documenti pervenuti; in caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione delle informazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, la DP/UPT potrà richiedere all'ANBSC, entro il termine che sarà indicato dalla DP/UPT stessa,

un'eventuale integrazione documentale che l'ANBSC si impegna a fornire in tempo utile ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 2.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente punto 3 e in assenza di specifica documentazione integrativa, la DP/UPT collaborerà per reperirla direttamente presso gli organi di competenza, dando tempestiva comunicazione all'ANBSC del relativo differimento dei termini per l'espletamento dell'incarico.

Con particolare riguardo agli aspetti tecnici di natura edilizia-urbanistica, esaminata la documentazione acquisita, sarà verificato preliminarmente, laddove possibile, da DP/UPT d'intesa con l'ANBSC, lo stato di legittimità dell'immobile, indagando presso i competenti uffici comunali anche l'eventuale esistenza di procedure in corso per il rilascio di un titolo in sanatoria.

Nel caso in cui si riscontrasse l'esistenza di una procedura di sanatoria pendente ovvero risulti uno stato di illegittimità dell'immobile (a titolo esemplificativo: immobile realizzato in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso) non sanabile in base a quanto previsto dagli strumenti normativi vigenti al momento della richiesta, le Parti valuteranno se procedere o meno alla valutazione del bene.

In assenza completa di documentazione tecnica urbanistica ed edilizia, nella perizia di stima verrà segnalato se in fase di sopralluogo siano emersi o meno elementi oggettivi che possano far ritenere per l'immobile/i in esame l'esistenza presunta di un illecito edilizio-urbanistico.

5. In assenza di informazioni/documentazioni utili alla stima, la perizia sarà effettuata nel presupposto – con le conseguenti ricadute sull'alea estimale, laddove lo stato di fatto non sia conforme ai presupposti adottati – che l'immobile/i sia esente da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza e idoneità dei locali, salvo segnalare quanto indicato nel precedente punto 4 su eventuale presunzione di illecito edilizio-urbanistico. Eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei

termini previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, non imputabile alla stessa, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della documentazione.

6. Le Parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettui alcuna verifica circa la veridicità della documentazione fornita dall'ANBSC, relativa ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.
7. Le attività di sopralluogo, in data da concordare, dovranno svolgersi in collaborazione con il Referente ANBSC e/o con il personale del Nucleo di Supporto presso le Prefetture competenti per territorio, verificando, contestualmente, la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, l'ANBSC si impegna ad assicurare la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere celermente le informazioni suppletive che dovessero occorrere, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.
9. L'Agenzia garantisce l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo.
10. L'Agenzia non risponde di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili alla stessa. In tali casi, la struttura provinciale competente territorialmente comunica all'ANBSC, e per conoscenza alla DC SEOMI dell'Agenzia, le cause ostative all'esecuzione delle prestazioni,

dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi compatibile con la scadenza fissata al punto 2. Decorso inutilmente tale termine, a meno di diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà risolto. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

11. Il servizio di cui al comma 2 dell'articolo 5 potrà essere richiesto esclusivamente alla DC SEOMI dell'Agenzia da parte della competente Direzione Beni mobili e immobili sequestrati e confiscati dell'ANBSC, che fornirà l'insieme delle unità immobiliari ordinarie, da stimare su larga scala, secondo uno specifico tracciato record che sarà concordato tra le Parti prima dell'invio della richiesta del servizio. Il dettaglio territoriale della stima sarà stabilito in funzione della numerosità dei beni presenti in ciascun ambito.
12. A decorrere dalla data di ricezione in posta certificata della richiesta di prestazione di cui al precedente comma 11, l'Agenzia provvederà in piena autonomia all'organizzazione delle necessarie operazioni finalizzate all'esecuzione del servizio oggetto della richiesta, salvo casi di forza maggiore, di impedimenti o ritardi a essa non addebitabili, da concludere e trasmettere all'ANBSC entro la tempistica che le Parti concorderanno all'atto della richiesta, avuto riguardo all'urgenza della prestazione e ai carichi di lavoro dell'Agenzia.

## **ART. 7**

### **ACCESSO E INTERSCAMBIO DEI DATI IPOTECARI E CATASTALI**

1. Tenuto conto della normativa vigente, l'Agenzia si impegna a fornire all'ANBSC, a titolo gratuito, l'accesso ai seguenti dati, secondo le modalità di cui al successivo articolo 9:
  - a) dati censuari del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati;

- b) coordinate geografiche del rettangolo di ingombro e di un punto interno di una particella rappresentata nella cartografia catastale;
  - c) elenco trascrizioni/iscrizioni ipotecarie.
2. L’Agenzia si impegna, altresì, a fornire i seguenti documenti, laddove reperibili in *Anagrafe Immobiliare Integrata*, secondo le modalità di cui al successivo articolo 9:
- a) la visura catastale all’attualità, dato l’identificativo dell’immobile;
  - b) l’estratto di mappa del Catasto Terreni, dato l’identificativo dell’immobile;
  - c) la planimetria dell’unità immobiliare urbana la cui gestione è affidata ad ANBSC;
  - d) la formalità ipotecaria per numero di registro particolare.
3. L’Agenzia, inoltre, fornisce assistenza e collaborazione nell’ambito delle seguenti attività:
- a) la regolarizzazione tecnica, da parte dell’ANBSC, degli immobili mediante la redazione delle previste dichiarazioni e dei relativi elaborati tecnici;
  - b) l’aggiornamento, da parte dell’ANBSC, delle intestazioni catastali mediante la redazione delle previste dichiarazioni;
  - c) la rettifica, a cura di DP/UPT, di errori sui dati catastali dell’immobile segnalati dall’ANBSC;
  - d) la rettifica, a cura di DP/UPT, delle particelle con identificativi duplicati;
  - e) la registrazione, a cura di DP/UPT, degli eventuali atti catastali pregressi non registrati;
  - f) l’attribuzione, a cura di DP/UPT, dei dati reddituali (reddito dominicale e agrario/rendita) agli immobili privi del classamento.

## **ART. 8**

### **ACCESSO E INTERSCAMBIO DEI DATI REDDITUALI E FISCALI**

1. Tenuto conto della normativa vigente, l’Agenzia si impegna a fornire all’ANBSC, a titolo gratuito, l’accesso ai seguenti dati, secondo le modalità di cui al successivo articolo 9:

- Dati anagrafici;
- Dati reddituali;
- Dati relativi agli atti del registro dei beni affidati alla gestione di ANBSC.

## **ART. 9**

### **TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI PER L'ACCESSO E L'INTERSCAMBIO DEI DATI CATALI, IPOTECARI, REDDITUALI E FISCALI**

1. L'Agenzia fornisce i dati memorizzati nei propri sistemi informativi limitatamente alle modalità di accesso/fruizione e ai servizi di seguito indicati:
  - a) per la consultazione *on line* dei dati dell'Anagrafe Tributaria tramite la *Piattaforma Siatel v2 PuntoFisco*:
    - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in Allegato 2, al paragrafo "Consultazione tramite la Piattaforma Siatel v2 PuntoFisco";
    - viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in Allegato 1, paragrafo 7 lettera a), per un numero massimo di amministratori locali e operatori ivi indicati;
  - b) per l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria tramite cooperazione applicativa:
    - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in Allegato 2, al paragrafo "Cooperazione applicativa";
    - viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in Allegato 1, paragrafo 7 lettera b), per un numero massimo di interrogazioni annue e per un massimo di interrogazioni al secondo ivi indicati;
  - c) per l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria tramite forniture massive:
    - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in Allegato 2, al paragrafo "Fornitura massiva";

- vengono autorizzate le forniture di cui in Allegato 1, paragrafo 7 lettera c), con periodicità, numero massimo di interrogazioni annue e numero massimo di interrogazioni giornaliere ivi indicati;
- d) per la consultazione *on line* dei dati catastali ed ipotecari tramite la *Piattaforma SISTER*:
- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in Allegato 2, al paragrafo “Consultazione e aggiornamento tramite la Piattaforma SISTER”;
  - viene autorizzato l’accesso ai servizi di visura catastale ed ipotecaria di cui in Allegato 1, paragrafo 7 lettera d), per un numero massimo di operatori ivi indicati;
- e) per l’aggiornamento dei dati catastali tramite la *Piattaforma SISTER*:
- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in Allegato 2, al paragrafo “Consultazione e aggiornamento tramite la Piattaforma SISTER”;
  - viene autorizzato l’accesso ai servizi di presentazione degli atti di aggiornamento catastale e cartografico (DOCFA e PREGEO) e di consultazione delle planimetrie catastali di cui in Allegato 1, paragrafo 7 lettera e), per un numero massimo di operatori ivi indicati;
- f) per l’estrazione puntuale dei dati cartografici tramite API (*Application Programming Interface*):
- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in Allegato 2, al paragrafo “API”;
  - viene autorizzato l’accesso al servizio che, a fronte dell’identificativo catastale di una particella rappresentata in cartografia all'attualità, fornisce le coordinate geografiche del rettangolo di ingombro e di un punto interno della particella stessa;
- g) per l’accesso ai documenti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b) e d), tramite API:

- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in Allegato 2, al paragrafo “API”;
  - viene autorizzato l’accesso ai servizi dell’*Anagrafe Immobiliare Integrata* che restituiscono i documenti citati;
- h) per l’accesso ai documenti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), tramite API:
- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in Allegato 2, al paragrafo “API”;
  - viene autorizzato l’accesso al servizio dell’*Anagrafe Immobiliare Integrata* che restituisce le planimetrie delle unità immobiliari urbane, limitatamente agli immobili per i quali l’accesso sia necessario per esigenze connesse ai compiti istituzionali dell’ANBSC e precedentemente censiti dalla ANBSC stessa in uno specifico catalogo reso disponibile all’Agenzia.
2. L’ANBSC è tenuta a adottare tutte le misure atte a garantire il rispetto dei limiti di utilizzo indicati nell’Allegato 1.
3. Eventuali richieste da parte dell’ANBSC di superamento del numero di interrogazioni indicato nell’Allegato 1, motivate da temporanee ed eccezionali necessità, devono essere di volta in volta approvate almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo e autorizzate dall’Agenzia per il tramite del Responsabile di *Accordo*, mediante comunicazione PEC agli indirizzi indicati all’Allegato 1.

## **Art. 10**

### **LIMITAZIONE ALLA DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI**

1. L’Agenzia ha il diritto di effettuare ogni tipo di manutenzione sui sistemi informatici. Gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria che comportino un’interruzione del servizio sono comunicati con congruo anticipo al *Responsabile dell’Accordo* dell’ANBSC, salvo casi di forza maggiore.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono effettuati, salvo caso di forza maggiore, nelle seguenti fasce orarie:
  - dal lunedì al venerdì dalle 00,00 alle 08,00 e dalle 18,00 alle 24,00;
  - il sabato dalle 00,00 alle 08,00 e dalle 14,00 alle 24,00;
  - i giorni festivi dalle 00,00 alle 24,00.
3. Nel caso in cui si verificano eventuali periodi di utilizzo dei servizi con picchi di volume, l'ANBSC si impegna ad informare l'Agenzia con congruo anticipo.
4. Al fine di garantire i tempi di risposta e la disponibilità dell'accesso ai servizi informatici in oggetto, l'Agenzia si riserva di monitorare il numero degli accessi ai servizi e di intervenire anche attraverso limitazioni temporanee del numero di richieste giornaliere, previa informativa al *Responsabile dello scambio dati*.

## **ART. 11**

### **FORMAZIONE**

1. L'Agenzia si impegna a supportare l'avvio di un percorso di formazione in materia ipotecaria, catastale e tributaria a favore del personale di ANBSC.
2. Le attività di docenza verranno svolte da dirigenti e/o funzionari dell'Agenzia esperti nelle materie oggetto della formazione.
3. L'ANBSC si impegna a fornire le aule e le attrezzature didattiche, ovvero la piattaforma LMS nel caso di *web conferencing* o fruizione di contenuti multimediali e a sostenere le eventuali spese per la partecipazione del proprio personale agli interventi formativi in aula. L'agenzia fornirà eventuale supporto logistico nelle sedi territoriali non presidiate dall'ANBSC.
4. Al fine di definire puntualmente
  - a. i contenuti della formazione da erogare,
  - b. le modalità di erogazione,
  - c. l'impegno previsto per giornate/ore di docenza (sincrona/asincrona) riguardo ciascun ambito formativo,

d. i corrispettivi economici per le attività di docenza (comprensivi della produzione del materiale didattico)

alla sottoscrizione del presente atto faranno seguito le attività di progettazione e programmazione di dettaglio, per la cui predisposizione dovrà essere istituito un apposito tavolo tecnico di lavoro.

## **ART. 12**

### **RESPONSABILITÀ**

1. L’Agenzia rende disponibili i dati come risultano al momento dell’interrogazione e non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, derivanti da omessi o tardivi aggiornamenti del sistema che non dipendano dalla stessa, nonché per eventuali interruzioni delle attività non preventivamente pianificabili.

## **ART. 13**

### **UTILIZZO DATI E MISURE DI SICUREZZA**

1. L’ANBSC assume la responsabilità in merito all’utilizzo dei dati in conformità alla finalità indicata all’articolo 2 del presente *Accordo* e in relazione alle attività dichiarate dalla stessa.
2. L’ANBSC prende atto che:
  - l’accesso ai servizi è consentito dagli applicativi dell’ANBSC realizzati per le finalità espresse nel presente *Accordo* nel caso di servizi di Agenzia in cooperazione applicativa, di servizi API o servizi di fornitura massiva ovvero dagli applicativi di Agenzia nel caso di servizi di consultazione on line;
  - i servizi consentiranno l’accesso alle sole puntuali posizioni per le quali si conoscono già gli elementi necessari alla loro univoca individuazione;
  - i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni all’ANBSC anche nell’ipotesi in cui questi svolgano servizi per conto dell’ANBSC stessa;
  - l’Agenzia procede al tracciamento degli accessi ai dati dell’Anagrafe Tributaria riportando la data, l’ora e la stringa associata al soggetto che

accede, oltre ai dati relativi alla posizione acceduta e a conservarle secondo i requisiti di legge;

- l’Agenzia può utilizzare propri dispositivi in grado di segnalare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall’ANBSC. In tali circostanze, a seguito di un *alert* prodotto dai suddetti dispositivi, l’Agenzia può procedere all’interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione, dandone comunque preventiva comunicazione all’ANBSC;
- i servizi di cooperazione applicativa non possono essere utilizzati in una logica di verifica massiva dei dati contenuti in Anagrafe Tributaria, ma al solo fine di acquisire puntualmente tali dati.

3. In nessun caso è consentita l’esposizione dei servizi dell’Agenzia verso l’esterno.

4. L’ANBSC si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nel presente *Accordo*, volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, e la corretta erogazione dei servizi di accesso ai rispettivi dati oggetto della stessa.

5. Laddove si renda necessario interrompere il servizio, l’Agenzia ne darà tempestiva comunicazione all’ANBSC, per il tramite dei *Responsabili dell’Accordo*, al fine di concordare congiuntamente eventuali modalità alternative di accesso ai dati.

6. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di scambio dati, le Parti si impegnano ad adattare progressivamente i contenuti dell’*Accordo* alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all’evoluzione tecnica e concordano che l’adeguamento ed il miglioramento di alcune delle misure di protezione e sicurezza previste in *Accordo* potranno trovare effettiva applicazione anche in un momento successivo alla stipula dello stesso e pertanto le stesse troveranno diretta applicazione senza che si rendano necessarie ulteriori accettazioni formali.

7. L’ANBSC si impegna a:

- rispettare i limiti nel numero di interrogazioni annue e al secondo previsto in *Accordo*;
- eliminare tempestivamente qualsiasi causa comportante il superamento dei limiti di cui al punto precedente;
- recepire ulteriori misure di sicurezza introdotte dall’Agenzia, previa comunicazione da parte del proprio *Responsabile dell’Accordo*, qualora esse risultino indispensabili a garantire appropriati livelli di sicurezza nell’accesso e nell’utilizzo dei dati.

## **ART. 14**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia e dall’ANBSC, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del *Regolamento* e dal *Codice*. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente *Accordo* nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente *Accordo* e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le persone autorizzate al trattamento sono individuate dal Titolare ed operano sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite.
3. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
4. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente *Accordo* o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria.
5. Le Parti si impegnano, altresì, a adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del *Regolamento*.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente *Accordo* sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente *Accordo*, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. Le Parti possono procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente *Accordo* tramite il proprio sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
10. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.A., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, designato per questo "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente *Accordo*, ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*.

## **ART. 15**

### **TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente *Accordo*.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere divulgati in alcun modo e non possono essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse

all'esecuzione dell'*Accordo* medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

3. Le informazioni e i dati non possono essere conservati - in tutto o in parte - in altre applicazioni informatiche o banche dati se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente *Accordo*.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

## **ART. 16**

### **MODIFICHE**

1. Le Parti convengono che qualsiasi modifica e/o integrazione delle pattuizioni contenute nel presente *Accordo*, che si rendesse opportuna o necessaria anche per effetto di sopravvenute disposizioni normative o di ulteriori esigenze tecnico-operative, dovrà essere congiuntamente approvata in specifici atti modificativi e/o integrativi.
2. Sarà cura delle Parti, per il tramite dei *Responsabili dell'Accordo*, mantenere aggiornate le informazioni di cui in Allegato 1 e relative ad eventuali adeguamenti ai limiti e vincoli di accesso ai servizi con scambio di comunicazioni tra le Parti.

## **ART. 17**

### **ATTIVAZIONE DIFFERITA DEI SERVIZI**

1. L'operatività dei servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere f), g) e h) è differita alla data individuata con successiva comunicazione da parte dell'Agenzia all'ANBSC.

## **ART. 18**

### **DURATA, RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Il presente *Accordo* ha effetto dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni decorrenti dalla medesima data. Lo stesso potrà essere rinnovato per uguali periodi

e con le medesime forme, previa espressa manifestazione di volontà delle Parti, da comunicarsi almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza.

2. Il grave inadempimento di una delle Parti agli obblighi dell'Accordo potrà formare oggetto di valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1453 e seguenti del Codice civile.
3. Entrambe le Parti possono recedere dall'Accordo dandone comunicazione via PEC alla controparte con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.

## **ART. 19**

### **TRATTAMENTO TRIBUTARIO**

1. Le visure, i certificati ed estratti catastali e gli atti di aggiornamento delle posizioni soggettive e oggettive degli immobili, se nell'interesse dello Stato, sono esenti dalle imposte di bollo, in applicazione dell'articolo 16 della tabella, allegato B, alla "Disciplina dell'imposta di bollo", approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e s.m.i., e dai tributi speciali catastali ai sensi dell'articolo 91 del regolamento di conservazione del catasto approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

## **ART. 20**

### **COMPOSIZIONE DELL'ACCORDO E VALORE DELLE PREMESSE**

1. L'Accordo si compone di 20 articoli e 2 allegati.
2. Le Parti convengono che le premesse e gli allegati all'Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per l'ANBSC  
Il Direttore  
(Prefetto Bruno Corda)

Per l'Agenzia  
Il Direttore  
(Avvocato Ernesto Maria Ruffini)



BRUNO  
CORDA  
13.11.2023  
13:58:50  
GMT+01:00

*Sottoscritto con firma digitale*

**Ernesto  
Maria  
Ruffini**

## *Allegato 1: Riferimenti dell'Accordo*

**Quanto di seguito riportato è parte integrante dell'Accordo all'articolo 4, comma 1, dello stesso e costituisce parte sostanziale accettata in sede convenzionale.**

*N.B: tutti gli indirizzi e-mail successivamente indicati devono essere indirizzi e-mail istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla norma.*

### 1. RESPONSABILI DELL' ACCORDO

- per l' Agenzia, Dott. Franco Mazza
  - e-mail: franco.mazza@agenziaentrate.it
- per ANBSC, Dott.ssa Mariarosa Turchi
  - tel: 06/68410044
  - e-mail: mariarosa.turchi@anbsc.it

### 2. SUPERVISORE

- Per ANBSC, Dott. Roberto Di Legami
  - tel: 06/68410058
  - e-mail: roberto.dilegami@anbsc.it

### 3. RESPONSABILE DELLO SCAMBIO DATI

- Per ANBSC, Ing. Stefano Caponi
  - tel: 06/68410070
  - e-mail: stefano.caponi@anbsc.it

### 4. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Per l' Agenzia, Dott. Matteo Piperno
  - e-mail: entrate.dpo@agenziaentrate.it
- Per ANBSC, Ing. Stefano Caponi
  - tel: 06/68410070
  - e-mail: stefano.caponi@anbsc.it

### 5. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL COLLEGAMENTO TELEMATICO

- Per ANBSC, Ing. Stefano Caponi
  - tel: 06/68410070

- e-mail: stefano.caponi@anbsc.it

## 6. RESTRIZIONI SUI SERVIZI DELL' AGENZIA

- Codici restrizione da applicare a tutti i servizi:  
NESSUNO
- Codici restrizione da applicare a singoli servizi:  
NESSUNO

## 7. AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL' AGENZIA

- a) Servizi autorizzati per la Consultazione on line tramite la *Piattaforma Siatel v2 - PuntoFisco*

Parametri:

- Numero massimo di amministratori locali: 4
- Numero massimo di operatori: 20

Ambito	Modalità di erogazione	Codice	Descrizione
Consultazione A.T. Anagrafica	Consultazione puntuale on-line	CO1.31	Interrogazione puntuale (PF/PNF) con restituzione del codice fiscale, dati anagrafici di base, decesso, domicilio fiscale ed informazioni sulle attività del soggetto;
		CO1.41	Storico - Codice Fiscale (con domicilio fiscale);
		CO1.51	Storico - Attività (con elenco PI);
		CO1.72	Rapporti - Ruolo svolto da terzi verso il soggetto (informazioni relative ai dati dei rappresentanti e dei depositari della società o della ditta individuale consultata, avuti nel corso dell'attività svolta);
Consultazione A.T. Reddittuale	Consultazione puntuale on-line	CO2.11	Dichiarazioni - Dati sintetici; Informazioni relative ai dati sintetici delle dichiarazioni per persone fisiche ed i soggetti diversi da persone fisiche, per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi).
		CO2.12	Dichiarazioni - Dati analitici liquidati; Informazioni relative ai dati sintetici delle dichiarazioni per persone fisiche ed i soggetti diversi da persone fisiche, per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi).

Ambito	Modalità di erogazione	Codice	Descrizione
		CO2.121	Dichiarazioni - Dati analitici liquidati - Atti di liquidazione;
		CO2.21	Dichiarazioni - Redditi percepiti; Informazioni relative ai dati sintetici delle dichiarazioni per persone fisiche ed i soggetti diversi da persone fisiche, per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi).
		CO2.32	Verifica Autocertificazioni da Reddito – Estesa; Informazioni relative ai dati sintetici delle dichiarazioni delle Persone Fisiche per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi).
Consultazione A.T. Registro	Consultazione puntuale on-line	CO4.11	Atti di registrazione. Informazioni relative a tutti gli atti registrati presso gli Uffici Finanziari a partire dall'anno 1986. Le annualità precedenti fino al 1978 non sono consultabili in linea

b) Servizi autorizzati per la cooperazione applicativa:

Parametri:

- iii. Numero massimo di interrogazioni annue consentite: 20.000
- iv. Numero massimo interrogazioni al secondo, per ciascun servizio: 5 (cinque).

Ambito	Tipo di ricerca	Servizio	Descrizione
Consultazione A.T. Anagrafica	Per codice fiscale	CC1.03	Interrogazione puntuale (PF/PNF) con restituzione del codice fiscale, dati anagrafici di base e dati sulla partita IVA (D.L. 78/2010, D.P.R. 633/72)

Ambito	Tipo di ricerca	Servizio	Descrizione
Catastale	Per Identificativo Catastale	CC60.01 Consultazione di immobile censito al Catasto Fabbricati	Per ciascuno degli immobili reperiti sono forniti i seguenti dati: - comune e sezione censuaria; - identificativo catastale, formato da sezione urbana, foglio,

			<p>particella e subalterno; in caso di immobile graffato sono presenti più occorrenze;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indirizzo;</li> <li>- dati di classamento: zona censuaria, categoria, classe, consistenza, superficie e rendita;</li> </ul>
		<p>CC60.04 Consultazione di immobile censito al Catasto Terreni</p>	<p>Per ciascuno degli immobili reperiti sono forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comune e sezione censuaria;</li> <li>- identificativo catastale, formato da foglio, particella e subalterno;</li> <li>- dati di classamento: identificativa porzione, qualità, classe, superficie, reddito dominicale e reddito agrario; in caso di particelle divise in porzioni sono presenti più occorrenze;</li> <li>- indicazione di immobile iscritto in partita speciale.</li> </ul>
		<p>CC60.02 Consultazione intestati di immobile censito al Catasto Fabbricati</p>	<p>Per ciascun intestato dell'immobile sono forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per persona fisica: codice fiscale, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita;</li> <li>- per soggetto diverso da pf: codice fiscale, denominazione e sede legale;</li> <li>- diritto e quota vantati dal soggetto sull'immobile;</li> <li>- dati dell'atto da cui deriva il diritto.</li> </ul>
		<p>CC60.05 Consultazione intestati di immobile censito al Catasto terreni</p>	<p>Per ciascun intestato dell'immobile sono forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per persona fisica: codice fiscale, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita;</li> <li>- per soggetto diverso da pf: codice fiscale, denominazione e sede legale;</li> <li>- diritto e quota vantati dal soggetto sull'immobile;</li> <li>- dati dell'atto da cui deriva il diritto.</li> </ul>

	Per Codice Fiscale e per identificativo catastale	CC60.03 Consultazione titolarità di un soggetto su un immobile censito al Catasto Fabbricati	Per ciascuna titolarità riferita al codice fiscale richiesto sono forniti i seguenti dati: - per persona fisica: codice fiscale, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita; - per soggetto diverso da pf: codice fiscale, denominazione e sede legale; - diritto e quota vantati dal soggetto sull'immobile.
		CC60.06 Consultazione titolarità di un soggetto su un immobile censito al Catasto Terreni	Per ciascuna titolarità riferita al codice fiscale richiesto sono forniti i seguenti dati: - per persona fisica: codice fiscale, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita; - per soggetto diverso da pf: codice fiscale, denominazione e sede legale; - diritto e quota vantati dal soggetto sull'immobile.

c) Servizi autorizzati per Forniture Massive:

Parametri:

- i. Periodicità: quindicinale;
- ii. numero di interrogazioni annuali: 25;
- iii. numero massimo di interrogazioni giornaliere: 1.

Ambito	Codice	Descrizione
Consultazione A.T. Reddittuale	FM2.042	Servizio reddituale con restituzione di un insieme di quadri delle dichiarazioni

d) Servizi autorizzati per la Consultazione on line tramite la *Piattaforma SISTER*

Parametri:

- i. Numero massimo di operatori: 250

e) Servizi autorizzati per l'aggiornamento on line tramite la *Piattaforma SISTER*

Parametri:

- i. Numero massimo di operatori: 99

## *Allegato 2: Modalità di erogazione dei servizi*

***Quanto di seguito riportato è parte integrante dell'Accordo all'art. 4, comma 2, della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede di stipula.***

### Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	34
<b>2</b>	<b>Modalità di erogazione dei servizi</b> .....	34
<b>2.1</b>	<b>Consultazione/presentazione on line</b> .....	34
<b>2.1.1</b>	<b>Consultazione tramite la <i>Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco</i></b> .....	34
<b>2.1.2</b>	<b>Consultazione e aggiornamento tramite la <i>Piattaforma SISTER</i></b> .....	37
<b>2.2</b>	<b>Cooperazione applicativa</b> .....	37
<b>2.3</b>	<b>Fornitura massiva</b> .....	38
<b>2.4</b>	<b>API</b> .....	38
<b>3</b>	<b>Misure minime di sicurezza</b> .....	38

## 1 Premessa

I servizi dell’Agenzia possono essere erogati con quattro diverse modalità: consultazione/presentazione on line, cooperazione applicativa, fornitura massiva, e API (Application Programming Interface).

I servizi di consultazione/presentazione on line dei dati vengono resi disponibili attraverso le Piattaforme *Siatel v.2 – PuntoFisco* e *SISTER*.

La consultazione online avviene da parte degli operatori dell’Ente dalle postazioni di lavoro dell’Ente, accedendo alle Piattaforme dell’Agenzia.

I servizi di cooperazione applicativa consentono l’interazione tra componenti applicative dell’Ente e quelle dell’Agenzia allo scopo di consentire il richiamo dei servizi da parte di procedure all’uopo predisposte dall’Ente.

Il colloquio tra il sistema richiedente e quello dell’Agenzia avviene utilizzando i protocolli standard attraverso il richiamo di web service SOAP con architettura tecnica WS-Security e prevede l’identificazione certificata del sistema richiedente.

I servizi di fornitura massiva dei dati vengono resi disponibili attraverso il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID).

Le API sono l’elemento tecnologico di base del Modello di Interoperabilità della PA (c.d. ModI), attraverso cui le Pubbliche Amministrazioni rendono disponibile gli e-service utilizzati dai sistemi informatici di altre Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese secondo le *Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni*, definite da AgID.

## 2 Modalità di erogazione dei servizi

### 2.1 Consultazione/presentazione on line

#### 2.1.1 Consultazione tramite la Piattaforma *Siatel v.2 – PuntoFisco*

##### **Sezione 1: Modalità di Accesso ai dati**

L’accesso alla *Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco* è consentito esclusivamente da parte degli operatori dalle postazioni di lavoro dell’Ente, utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dal sistema dell’Agenzia agli utenti indicati dall’Ente tramite un applicativo di gestione utenze, denominato *Vitruvio*, messo a disposizione dall’Agenzia alle figure di riferimento preposte a tale funzione.

Ove concordato in sede convenzionale l’accesso è consentito via INFRANET, art. 12, punto 1 del DPCM aprile 2008.

Non è consentito l’accesso in multi sessione, cioè l’accesso in contemporanea da più postazioni con le medesime credenziali.

L’Agenzia rende disponibile l’accesso alla *Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco* nella fascia oraria 7-20 nei giorni feriali (da lunedì al venerdì) e nella fascia oraria 7-14 per il sabato. Tale disponibilità oraria è visualizzabile nella maschera iniziale della Piattaforma stessa.

Tale disponibilità può essere modificata solo sulla base di richieste adeguatamente motivate da inoltrare al Responsabile dell’Accordo nominato nell’ambito della stipula dell’Accordo.

In via preliminare l'Agenda provvede alla formazione degli utilizzatori della *Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco* attraverso la fornitura all'Ente di idonei supporti didattici utilizzabili allo scopo ovvero interventi formativi in aula sincrona o web conference, con le modalità previste all'articolo 11 dell'Accordo.

## **Sezione 2: Figure di riferimento del processo**

Presso l'Agenda le attività di coordinamento della gestione delle abilitazioni per l'accesso in consultazione on line dei dati presenti in Anagrafe Tributaria tramite la *Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco* sono demandate alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, Ufficio Sicurezza informatica, Team GAEE (Gestione Abilitazione Enti Esterni). I riferimenti del Team GAEE sono pubblicati sul sito dell'Agenda <https://www.agenziaentrate.gov.it> nell'area Convenzioni di cooperazione informatica, Gestione delle utenze. Il Team GAEE configura nell'applicativo *Vitruvio* le figure di Responsabile dell'Accordo e di Supervisore, come definiti nell'Accordo. Al Supervisore definito nell'Accordo possono essere affiancati i Supervisor operativi, nominati dal Responsabile dell'Accordo, con le stesse funzioni del Supervisore definito in Accordo. I Supervisor e i Supervisor operativi sono anche preposti al monitoraggio e al controllo dell'utilizzo della *Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco* da parte degli operatori. Di seguito ci si riferirà sempre con il termine Supervisore sia al Supervisore definito in Accordo che ai Supervisor operativi.

I Supervisor individuano tramite l'applicativo *Vitruvio* uno o più soggetti che svolgono le funzioni di Amministratore locale, nel numero massimo indicato in Accordo, i quali sono preposti alla gestione operativa (reset password e profilazione) degli operatori. Gli Amministratori locali sono inoltre preposti alla formazione sull'utilizzo della *Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco* da parte degli operatori.

I Supervisor individuano tra coloro che sono legati all'ANBSC da un rapporto di servizio gli operatori da abilitare al servizio, nel numero massimo indicato in Accordo. Gli operatori sono designati quali incaricati del trattamento dei dati, istruiti sulle specifiche funzionalità della *Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco*, e informati sulle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Agenda.

Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza alle comunicazioni con il Team GAEE, Responsabile dell'Accordo, Supervisor, amministratori locali e operatori devono disporre di un indirizzo e-mail istituzionale, possibilmente personale (es. [mariorossi@ente.it](mailto:mariorossi@ente.it)).

## **Sezione 3: Avvio e gestione operativa del servizio**

La prima attivazione del servizio avviene secondo la procedura di seguito indicata rispettivamente gestita dal Supervisore per conto dell'Ente e dal Team GAEE per conto dell'Agenda:

- a) Il Supervisore prenota le utenze per gli Amministratori locali e gli operatori tramite l'applicazione di gestione utenze *Vitruvio*;
- b) Il Team GAEE, successivamente all'inserimento, procede alla validazione delle utenze prenotate;
- c) Dopo la validazione sarà possibile per gli Amministratori locali, su diretta disposizione e responsabilità dello stesso Supervisore, assegnare ad ogni operatore le sole abilitazioni necessarie all'attività lavorativa.

Eventuali successive richieste di inserimento di nuove abilitazioni, specificatamente motivate, sia di amministratori locali che di operatori saranno direttamente inserite dal Supervisore.

L'Ente, nel caso eccezionale di indisponibilità degli amministratori locali o del Supervisore a svolgere le attività di competenza (es. prenotazione nuova utenza, ripristino credenziali, abilitazioni, ecc.), rispettivamente tramite il Supervisore o il Responsabile dell'Accordo, può inviare una richiesta via e-mail al Team GAEE.

In caso di cessazione dalle funzioni di uno o più soggetti abilitati alla *Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco* che ne rende illegittimo l'accesso, l'Ente, tramite il Supervisore, si impegna a disattivarne immediatamente l'accesso cancellando l'utenza tramite l'applicazione di gestione utenze.

I dati messi a disposizione attraverso "file transfer" (forniture massive interne alla *Piattaforma Siatel v.2 – PuntoFisco*), in modalità di consultazione on line, saranno disponibili per il download da parte degli operatori per un periodo pari a 24 mesi, allo scadere di tale periodo i relativi file verranno rimossi dal sistema e non saranno più disponibili per l'Ente.

#### **Sezione 4: Dispositivi di strong authentication e Certificazione delle postazioni**

L'Ente, ove richiesto, utilizza le misure c.d. di *strong authentication*, realizzate dall'Agenzia, necessarie per l'accesso al servizio.

L'Ente, ove richiesto, adotta i certificati digitali messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia ovvero qualsiasi eventuale futuro strumento alternativo o ulteriore rispetto agli stessi, per l'identificazione delle postazioni dalle quali gli utenti accedono al servizio.

#### **Sezione 5: Misure minime di sicurezza per la Consultazione online**

L'Ente si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso e a controllarne il corretto utilizzo.

L'Ente utilizza le informazioni acquisite esclusivamente per le proprie finalità, definite nell'Accordo e nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal *Regolamento* e dal *Codice*.

L'Ente procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal *Regolamento* e dal *Codice* rispettando i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite.

L'Ente garantisce che non si verifichino accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi del *Regolamento* e del *Codice*, precise e dettagliate istruzioni agli autorizzati al trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

L'Ente evita di duplicare i dati resi disponibili e di creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso.

L'Ente garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale che abbia un rapporto di servizio con l'Ente e, in caso di soggetti diversi, che gli stessi siano stati designati dall'Ente quali autorizzati o responsabili esterni del trattamento dei dati.

L'Ente utilizza i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, evita di estrarre i dati per via automatica, attraverso ad esempio i cosiddetti "robot", allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso.

L'Agenzia, ai fini della verifica di quanto sopra previsto:

- pone a disposizione dell'Ente l'applicazione di gestione utenze che consente, tra l'altro, di verificare i profili di abilitazione dei propri utenti;
- potrà utilizzare propri dispositivi in grado di segnalare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'Ente. In tali circostanze, a seguito di un *alert* prodotto dai suddetti dispositivi, l'Agenzia potrà procedere all'interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo;
- provvede a tracciare le operazioni di accesso ai propri dati ed a conservarle secondo i requisiti di legge.

L'Ente prende atto e accetta che, sulla base di quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'Agenzia con provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, l'Agenzia stessa effettui controlli a campione per verificare il rispetto dell'Accordo e della normativa in materia di protezione dei dati personali previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell'Ente dove viene utilizzato il servizio, l'Ente si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione.

## **2.1.2 Consultazione e aggiornamento tramite la *Piattaforma SISTER***

### **Sezione 1: consultazione online**

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'Agenzia delle entrate: Enti e PA - Fabbricati e terreni - Consultazione dati catastali e ipotecari - Consultazione banche dati catastale e ipotecaria con Piattaforma SISTER (Istituzioni) - Consultazione banche dati catastale e ipotecaria (Istituzioni).

### **Sezione 2: presentazione online degli atti di aggiornamento catastale**

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'Agenzia delle entrate: Enti e PA - Fabbricati e terreni - Aggiornamento dati catastali e ipotecari - Aggiornamento banche dati catastale con piattaforma SISTER (Istituzioni) - Aggiornamento banche dati catastale con piattaforma Sister (Istituzioni)

## **2.2 Cooperazione applicativa**

L'accesso ai servizi di cooperazione applicativa è consentito esclusivamente all'applicativo, appositamente sviluppato sul sistema remoto dall'Ente secondo le specifiche nel seguito descritte.

Il protocollo di comunicazione utilizzato è SOAP (Simple Object Access Protocol); si tratta di una specifica che definisce il formato XML dei messaggi (rappresentazione dei dati) e le modalità di invocazione di metodi remoti esposti dai *web services*.

Per ogni servizio realizzato è stato generato il relativo WSDL (Web Services Description Language, necessario per descrivere in linguaggio XML le interfacce di servizi Web).

Per poter fruire del servizio sarà sufficiente fare riferimento al metodo autorizzato e al WSDL pubblicato, ove sono indicati tutti gli elementi necessari a sviluppare il client che dovrà interagire con il servizio stesso; in particolare nel WSDL è descritto il contenuto dei messaggi di richiesta e di

risposta, l'indirizzo dove il servizio è disponibile (URL) e quale protocollo di comunicazione utilizzare.

In tale ambito, è necessario utilizzare i protocolli previsti dallo standard WS-Security (Web Services Security) ed in particolare per la fase di autenticazione al servizio, in conformità a quanto previsto dagli standard, verranno utilizzate asserzioni SAML (Security Assertion Markup Language).

L'utilizzo di SAML consente il trasferimento, in maniera sicura e conforme agli standard, della stringa associata al soggetto che accede alle informazioni fornite dai servizi e consente il corretto tracciamento delle operazioni effettuate sui sistemi dell'Agenzia dall'utente finale.

### **2.3 Fornitura massiva**

L'erogazione della modalità di scambio dati massiva è prevista attraverso l'infrastruttura SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati). Tutte le caratteristiche sono disponibili alla pagina ufficiale dell'infrastruttura sul sito dell'Agenzia delle entrate.

### **2.4 API**

I servizi sono realizzati nel pieno rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni di AgID, disponibili all'indirizzo [https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository\\_files/linee\\_guida\\_interoperabilit\\_tecnica\\_pa.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_interoperabilit_tecnica_pa.pdf).

## **3 Misure minime di sicurezza**

L'Ente garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza di seguito riportate:

- a) adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- b) adottare le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
  - caratteristiche:
    - sono associate in modo univoco ad una persona fisica;
    - sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa che ne permetta la conoscenza al solo utente autorizzato;
    - possono essere costituite dalla coppia username/password o da ogni altra modalità di autenticazione individuale che garantisca analoghe o migliori condizioni di robustezza;
  - nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere attive politiche di gestione della password che rispettino almeno le misure minime di sicurezza seguenti:
    - scadenza della password (non oltre 90 giorni);
    - blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione. Il numero di tentativi non deve essere superiore a 10;
    - verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome, codice fiscale ed e-mail);
  - la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dalla suite di cifratura TLS 1.2 o superiore;

- c) adottare un idoneo workflow autorizzativo che garantisca i principi “least privilege” e “need to know”, ponendo in capo al responsabile gerarchico dell’utente l’onere del controllo del rispetto di questi principi.